

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I^a SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 30 LUGLIO 2015

1. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., JUVENTUS F.C.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 50.000,00;
- obbligo di disputare 2 gare con il settore dello Juventus Stadium denominato "Settore Sud" privo di spettatori,

inflitte alla reclamante seguito gara Torino/Juventus del 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto infligge la chiusura per una giornata di gara del "Settore Sud" dello Juventus Stadium, unitamente all'ammenda di € 30.000,00.

2. Ricorso TORINO F.C.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Torino/Juventus del 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 30.000,00